



AUTORITA' GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

II COLLEGIO

Nella riunione del 22 novembre 2019, in presenza dell'Avv. Nicola Fabiano, Presidente, del Dott. Umberto Rapetto, Vice Presidente, dell'Avv. Patrizia Gigante, Componente;

Visto il reclamo presentato all'Autorità Garante in data 29 ottobre 2019 nei confronti della "XXX" dai signori XXX, XXX, con il quale informano l'Autorità Garante di:

- *essere stati oggetto di riprese televisive da parte di un operatore dell'informazione della XXX senza il loro consenso, immagini poi trasmesse nell'ambito del telegiornale della stessa emittente del 26 ottobre u.s edizione delle ore 14;*
- *di essere stati, a seguito della trasmissione del Tg di cui sopra, tempestati di telefonate, da parte di terze persone, anche denigratorie e lesive della loro dignità personale e di essere stati anche avvicinati da parte della popolazione con temporanee limitazioni della loro libertà personale.*

visti i chiarimenti forniti dalla Direzione di XXX, pervenuti presso l'Ufficio dell'Autorità Garante in data 22 novembre 2019;

Vista la documentazione in atti;

vista la legge 21 dicembre 2018 n. 171

CONSIDERATO

Che l'episodio di cronaca, ripreso dall'operatore dell'informazione della XXX, si è verificato in un luogo pubblico, esattamente nella zona di XXX (XXXXXXXXX- RSM);

Che l'operatore dell'informazione ha ripreso avvenimenti di interesse pubblico nell'esercizio del diritto di cronaca previsti dall'art. 3, comma 1, della Legge 5 dicembre 2014 N. 211 (Legge in materia di editoria e di professione degli operatori dell'informazione);

Che la libertà d'informazione e il diritto di cronaca degli operatori dell'informazione sono espressione della libertà di manifestazione del pensiero garantita all'art. 6 della Dichiarazione dei Diritti dei cittadini e dei Principi Fondamentali dell'Ordinamento Sammarinese;

Che, ai sensi dell'art. 3, comma 5, lettera a) della legge n. 211/2014 gli operatori dell'informazione hanno il diritto di "*informare la cittadinanza su accadimenti e notizie di pubblico interesse*";

REPUBBLICA DI SAN MARINO



**AUTORITÀ GARANTE PER LA
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

Che ai sensi dell'art. 6 del Decreto Delegato 31 luglio 2017 n. 90 l'operatore all'informazione non ha leso alcun diritto alla riservatezza dei dati personali, in quanto i fatti di cronaca ripresi erano di interesse pubblico e si svolgevano in un luogo pubblico;

Visti gli artt. 87 e 88 comma 3 della Legge 171/2018;

L'AUTORITA' GARANTE

Rigetta il reclamo presentato dai Sig.ri XXX e XXX, dichiarandolo infondato, per le ragioni in premessa, in quanto l'operatore dell'informazione di XXX ha esercitato il diritto di cronaca.

Ai sensi dell'art. 69 della legge 171/2018, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all' Autorità Giudiziaria Ordinaria, con ricorso giurisdizionale ai sensi dell'art. 70 della Legge 171/2018.

San Marino, 22 novembre 2019

Il Collegio

Il presente Provvedimento è inviato a: XXX e a XXX

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Scala Bonetti, 2 - 47890 Repubblica San Marino
T +378 (0549) 885476 – segreteria.ufficio@agdp.sm
www.garanteprivacy.sm